

[Home](#) [L'UE per la tutela dei diritti dei passeggeri](#) Trasporto con autobus

## Trasporto con autobus

L'Autorità di regolazione dei trasporti è stata individuata, dal [decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169](#), quale Organismo responsabile dell'applicazione del [regolamento \(UE\) n. 181/2011](#) relativo ai [diritti dei passeggeri nel trasporto con autobus](#).

All'Autorità è attribuito il potere di:

- effettuare monitoraggi e indagini conoscitive sui servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne;
- istruire e valutare i reclami presentati dai passeggeri, ai fini dell'accertamento delle infrazioni degli obblighi previsti dal Regolamento;
- accertare le violazioni delle disposizioni del Regolamento ed irrogare le sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

**Non le è attribuita, invece, la competenza a risolvere le controversie tra consumatori e imprese, né a stabilire risarcimenti dei danni.**

L'Autorità ha adottato il [regolamento sul procedimento sanzionatorio](#) per le violazioni delle disposizioni del Regolamento, in base al quale **abbiano già presentato reclamo all'impresa di trasporto con autobus**, potranno rivolgersi – anche mediante associazioni rappresentative dei loro interessi, ove a ciò espressamente delegate – in seconda istanza all'Autorità di regolazione dei trasporti, per segnalare le violazioni degli obblighi di cui al Regolamento (UE) 181/2011 da parte dell'impresa di trasporto.

È indispensabile utilizzare lo strumento on line di predisposizione e di trasmissione dei reclami di seconda istanza ([SiTe](#)) o, in alternativa, il [modulo di reclamo](#), indicando tutti i dati e allegando la documentazione richiesta.

I servizi di trasporto passeggeri con autobus per i quali possono essere presentati reclami all'Autorità sono i servizi regolari, non invece quelli occasionali. Inoltre, per i servizi di trasporto su autobus la cui distanza prevista sia inferiore a 250 km, sono applicabili solo alcuni motivi di reclamo, come espressamente indicato nel modulo di reclamo.

Informazioni più dettagliate sull'attività svolta dall'Autorità in qualità di Organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (UE) n. 181/2011 sono disponibili nel [Rapporto annuale](#) e nella specifica [Relazione sull'attività svolta](#), pubblicata a cadenza biennale.

**Per conoscere i diritti stabiliti dal regolamento (UE) n. 181/2011 su cui l'Autorità ha competenza a pronunciarsi, consulta la scheda [FAQ](#).**

---

#### REGOLAMENTO CORRELATO

- [Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento \(UE\) n.181/2011 che modifica il Regolamento \(CE\) n.2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus](#)

#### ALLEGATI

- [Regolamento](#)
- [Modulo di reclamo](#)

#### ALTRI DOCUMENTI

- [Relazione sull'attività svolta, al 1° quadrimestre 2019](#) (data di pubblicazione: 24/05/2019)
- [Relazione sull'attività svolta, al 1° trimestre 2017](#)
- [Scheda diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus – FAQ](#)